

PDIR-519-2022



S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Convenzione tra A.S.L. 3 ed A.R.P.A.L. per l'effettuazione di visite prevenzionistiche ai sensi della L.R. n° 20/06 in attuazione della L. 61/94 agli impianti meccanici, ascensori e montacarichi. Prosecuzione della convenzione per il periodo dall'1/01/2022 al 31/12/2025.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;

Vista la deliberazione n° 239 del 19/04/2018 avente ad oggetto: "Rimodulazione dell'Atto Aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1- bis del D.Lgs. n° 502 del 30/12/1992 e s.m.i., adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017";

Vista la deliberazione n° 353 del 2/08/2018 inerente la presa d'atto della D.G.R. n° 547 del 13/07/2018 avente ad oggetto: "Atto di autonomia aziendale della ASL 3 - Provvedimenti conseguenti" e la previsione della graduale attuazione dell'assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista inoltre la deliberazione n° 134 dell'11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex art. 32 c. 3 dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art. 3 c. 1-bis, del D. Lgs. n° 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n° 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all'organizzazione dell'Area Tecnica;

Considerate le competenze che l'art. 45 dell'Atto aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Riqualificazione Edilizia, inserita all'interno del Dipartimento Tecnico Amministrativo;

Preso atto della Relazione redatta dal tecnico incaricato Per. Ind. Riccardo Vitiello, che si allega in copia sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale si evidenziano le motivazioni determinanti l'opportunità di proseguire per un ulteriore periodo quadriennale la convenzione con l'A.R.P.A.L. "*per l'effettuazione delle verifiche biennali e straordinarie che dovessero necessitare sull'intero parco impianti aziendali*" sulla base dello schema allegato in copia sub B) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che è inderogabile la verifica periodica biennale agli impianti elevatori di cui alla Direttiva europea 95/16/CE, recepita con il D.P.R. 162/99 e s.m.i.;

Dato altresì atto:

- che il D.P.R. n° 162 del 30/04/1999, in recepimento della Direttiva 95/16/CE, prescrive che il proprietario o il suo Legale rappresentante sono tenuti a sottoporre ogni proprio impianto-ascensore a verifica periodica ogni due anni;
- che il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 23/07/2009 prescrive il miglioramento della sicurezza degli impianti ascensori anteriori alla Direttiva 95/16/CE;
- che l' Agenzia della Regione Liguria A.R.P.A.L., istituita e disciplinata, quale Ente di diritto pubblico, con Leggi della Regione Liguria n° 39 del 27/04/1995 e n° 20 del 04/08/2006, mantiene i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale di cui all'art. 1 della L. 21/01/1994 n° 61 e opera a supporto della Regione e degli altri Enti locali per la protezione dell'ambiente e della natura, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, per la protezione civile, nonché per la prevenzione e protezione della salute collettiva e della sicurezza, con funzioni di controllo e di vigilanza per la sicurezza degli impianti negli ambienti di vita e di lavoro nel rispetto della L.R. Liguria 15/10/2002 n° 36 e s.m.i.;
- che l'A.R.P.A.L., tra le attività indicate nel proprio oggetto sociale, svolge anche quella istituzionale di verifica della sicurezza degli impianti tra cui, in particolare, i controlli periodici e straordinari su ascensori e montacarichi in servizio privato;
- che l'A.R.P.A.L. ha fino ad oggi svolto in modo ottimale l'attività di controllo sugli impianti elevatori aziendali;

Atteso che con determinazione dirigenziale n° 15 dell'08/01/2019 è stata stipulata una convenzione tra questa ASL e l'A.R.P.A.L. *“per l'effettuazione delle verifiche biennali e straordinarie che dovessero necessitare sull'intero parco impianti”* per il biennio 2019-2020 in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n° 20/06, attuativa della L. 61/94;

Considerato che le convenzioni tra Amministrazioni aggiudicatrici quali A.R.P.A.L. e questa ASL rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.15 della legge n° 241/1990;

Dato atto della deliberazione n° 567 del 31/05/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella quale si precisa che *“una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della legge n° 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici”*;

Dato atto che, a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, nell'anno 2020 si è verificata una straordinaria sospensione del servizio di pubblica utilità affidato ad A.R.P.A.L., in quanto non è stato possibile effettuare le verifiche programmabili, riprese poi nel primo trimestre dell'anno 2021;

Atteso che, pertanto, nelle more di un provvedimento in ordine alla prosecuzione del servizio pubblico in essere, i fondi di bilancio stanziati per l'anno 2020 sono stati utilizzati per le verifiche effettuate nell'anno 2021, salvo una fattura ancora da quietanzare pari a € 561,20 (IVA inclusa);

Preso atto che l'A.R.P.A.L., in conformità alle suesposte disposizioni normative e all'art. 5 c. 6 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), con offerta dell'1/04/2022, allegata in copia sub B) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, ha confermato le condizioni tecniche ed economiche della convenzione in essere (onere di verifica per ogni impianto elevatore € 115,00) per un onere biennale pari ad € 13.915,00 (IVA esclusa);

Preso altresì atto dell'opportunità di prevedere un fondo biennale per eventuali visite straordinarie pari ad € 6.000,00 (IVA esclusa);

Ritenuto pertanto di proseguire a condizioni invariate nell'adesione alla convenzione di cui in epigrafe con l'A.R.P.A.L. per il periodo dall'01/01/2022 al 31/12/2025 ai fini dell'effettuazione delle verifiche biennali e straordinarie ai sensi della L.R. n° 20/06 in attuazione della L. 61/94;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di prendere atto della Relazione redatta dal tecnico incaricato Per. Ind. Riccardo Vitiello, che si allega in copia sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale evidenziano le motivazioni determinanti l'opportunità di proseguire per ulteriori quattro anni la convenzione con l'A.R.P.A.L. *“per l'effettuazione delle verifiche biennali e straordinarie che dovessero necessitare sull'intero parco impianti aziendali”*;
- 2) di proseguire pertanto a condizioni invariate la convenzione di cui in epigrafe con l'A.R.P.A.L. per il periodo dall'01/01/2022 al 31/12/2025 ai fini dell'effettuazione delle verifiche biennali e straordinarie ai sensi della L.R. n° 20/06 in attuazione della L. 61/94 sulla base dello schema allegato in copia sub B) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento sono pari a € 49.153,80 (IVA inclusa), di cui € 12.709,35 (IVA inclusa) rientranti nell'esercizio economico 2022 ed € 36.444,45 (IVA inclusa) suddivisi in parti eguali per ogni esercizio economico relativo agli anni 2023-2024-2025;
- 4) di dare atto che dell'onere derivante dall'adozione del presente provvedimento relativo all'anno in corso pari ad € 12.709,35 (IVA inclusa), è stata effettuata la sotto specificata registrazione contabile:

Tipo	Anno	Conto	Autorizzazione	Importo
U	2022	130.035.005	95/1	€ 12.709,35

- 5) di dare atto che dell'onere relativo agli esercizi economici degli anni 2023-2024-2025 pari ad € 36.444,45 (IVA inclusa), la S.C. Bilancio e Contabilità ne terrà conto in sede di predisposizione del relativo bilancio annuale ovvero € 12.148,15 (IVA inclusa) per ogni anno;

- 6) di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n° 3;
- 7) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 23 c. 1 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ed art. 1 c. 16 della L.190/2012, come previsto nell'Allegato A alla deliberazione n° 46 del 31/01/2019 del Direttore Generale;
- 8) di dare infine atto che la presente determinazione è composta di n° 4 pagine e dai seguenti atti allegati in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
- Allegato A: Relazione del tecnico incaricato di n° 1 pagina
 - Allegato B: Copia di convenzione con allegati di n° 11 pagine per un totale di n° 16 pagine

Il Direttore
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
Arch. Enrico Maria Bonzano
(o suo sostituto)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Gavaciuto
(o suo sostituto)